

IVA

Il regime Iva dei servizi di accoglienza ai migranti

di **Gennaro Napolitano**

Sollecitata da un'istanza di interpello presentata dal competente Ministero, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 74/E/2018](#), è intervenuta sul **regime Iva** applicabile alle **prestazioni di servizi** rese nei **centri di accoglienza ai migranti** e ai **richiedenti asilo**.

Tali centri sono attivati dagli organi periferici del Ministero istante i quali, con gare a **evidenza pubblica**, affidano i **servizi di accoglienza** a società commerciali, associazioni temporanee d'impresa, Onlus, associazioni di volontariato, cooperative sociali ed enti pubblici. Il rapporto con gli affidatari è regolato da apposite **convenzioni**.

L'**attività di accoglienza** consiste nella **prestazione di servizi** di diversa natura: accoglimento, disbrigo di pratiche amministrative, assistenza generica alla persona, erogazione di pasti, pulizia, assistenza sanitaria, distribuzione di beni.

Il Ministero istante evidenzia che, per assicurare l'uniformità delle **procedure di affidamento**, è stato adottato uno **schema di capitolato**, in base al quale, nel caso di **centri di accoglienza** capaci di ospitare più di 300 persone, l'appalto viene ripartito in quattro **lotti prestazionali** (fornitura servizi, pasti, beni e pulizia/igiene ambientale); mentre, nei centri con capienza non superiore a 300 persone, l'appalto è affidato a un **unico soggetto** (con corresponsione di un **unico corrispettivo**).

Sulla base di queste premesse, l'interpellante si rivolge all'Agenzia per avere chiarimenti sulla **disciplina Iva** applicabile alle **prestazioni di servizi** erogante nei **centri di accoglienza**, chiedendo:

1. se l'**esenzione Iva** stabilita dall'[articolo 10, n. 21, D.P.R. 633/1972](#) si può applicare anche alle **cooperative sociali** e ai loro **consorzi**,
2. in che misura deve essere applicata l'**Iva** ai diversi servizi nel caso di appalto suddiviso in più **lotti prestazionali**,
3. se, nell'ipotesi di contratti in corso di esecuzione con applicazione dell'Iva, gli organi ministeriali periferici, che operano in regime di **split payment**, possono liquidare il corrispettivo ai soggetti affidatari senza versamento dell'imposta.

Nell'articolare la propria risposta, l'Agenzia ricorda, innanzitutto, che, secondo prassi consolidata (cfr., *ex multis*, [risoluzione 188/E/2002](#)), le **prestazioni di servizi** rese nei **centri di accoglienza dei migranti** e dei **richiedenti asilo politico** sono riconducibili nel novero di quelle indicate dall'[articolo 10, n. 21, D.P.R. 633/1972](#). Tale norma prevede che sono **esenti da Iva** "le

prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.

L'ipotesi di **esenzione** disciplinata dalla disposizione in esame è di tipo **oggettivo**, operando **indipendentemente** dalla natura del soggetto che eroga le prestazioni ivi indicate. Tuttavia, ai fini della sua applicazione, è necessario che i **beneficiari** delle prestazioni stesse siano soggetti *“disagiati degni di protezione civile”* (cfr. [risoluzioni AdE 1/E/2002](#) e [39/E/2004](#)).

Inoltre, ai fini del **regime di esenzione**, l'Agenzia evidenzia che:

1. è necessario che la struttura offra un **complesso di servizi** (quindi, non solo di tipo primario, ma anche accessori e di supporto);
2. nel novero delle strutture in regime di esenzione possono essere incluse anche quelle **non** espressamente indicate dal ricordato n. 21, ma *“**aventi le medesime caratteristiche**”*.

Tuttavia, prosegue l'Amministrazione, se **affidatario** del servizio risulta essere una **cooperativa sociale** (o un **consorzio** di cooperative sociali) si applica l'aliquota Iva del **5%**. In tal caso, infatti, viene in rilievo quanto stabilito dalla **legge di stabilità 2016**, che, inserendo la [Parte II-bis](#) alla [Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972](#), ha espressamente previsto che alle *“prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), **21)** e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da **cooperative sociali e loro consorzi**”* l'Iva si applica, appunto, con **aliquota del 5%** (cfr. [articolo 1, comma 960 e ss., L. 208/2015](#)).

Dalla lettura di tale ultima disposizione, inoltre, si ricava che, ai fini dell'operatività dell'**aliquota ridotta**, le **cooperative sociali** (e loro **consorzi**) devono effettuare le prestazioni in esame a favore dei soggetti indicati dal citato **numero 27-ter**, nel cui novero rientrano anche le *“persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”*.

Di contro, se affidatario del servizio è un'**associazione di volontariato** (ex [articolo 3 L. 266/1991](#)), e le prestazioni rientrano tra le sue finalità istituzionali, l'**Iva non si applica**. In tale ipotesi, infatti, rileva quanto previsto dall'[articolo 8 L. 266/1991](#), secondo cui *“le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato (...), costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (...)”*.

Pertanto, l'Amministrazione conclude che:

1. al **corrispettivo** erogato all'**unico gestore** del **centro di accoglienza** (capienza che non supera i 300 posti) si applica il regime di **esenzione Iva** *“a prescindere dalla natura giuridica del prestatore”* (fatta eccezione per l'ipotesi in cui gestore sia una cooperativa sociale o un'associazione di volontariato)
2. invece, nel caso di appalto suddiviso in **lotti prestazionali** (centro di accoglienza con più di 300 posti) e, quindi, di **prestazioni** rese da **gestori diversi** a cui vengono erogati **distinti corrispettivi**, ciascuna tipologia di prestazione va assoggettata a Iva in base al

regime proprio applicabile al tipo di servizio reso e al soggetto prestatore (con la conseguenza che i servizi sono esclusi da Iva soltanto se resi da un'associazione di volontariato)

3. infine, in tutti i casi in cui si applica l'Iva, l'imposta deve essere liquidata in regime di **split payment** poiché gli organi periferici del Ministero rientrano nel novero dei soggetti a cui si applica il peculiare meccanismo disciplinato dall'[articolo 17-ter P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
IVA NAZIONALE ED ESTERA
Scopri le sedi in programmazione >